

devono sapere su quale entrata possano contare, e devono anche sapere quali sono i limiti che non possono in nessun caso sorpassare. Così non prevarrà più il capriccio degli amministratori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Mazza, presidente della Commissione. L'onorevole Imbriani ha espresso un desiderio al quale la Commissione, ed io in particolare, partecipo interamente.

Sarebbe veramente d'uopo fissare un limite che i Comuni e le Province non potessero in verun modo varcare, per non aggravare i contribuenti di un peso superiore a quello che essi possano sopportare. Ma sarebbe prima mestieri che precedesse una legge di riordinamento tributario dei Comuni e delle Province. Senza questa legge, i Comuni potrebbero esser posti nella condizione irrimediabile di non avere i mezzi di sopperire alle spese obbligatorie che noi abbiamo loro imposto.

È necessario perciò che il Governo presenti quella legge di perequazione tributaria che l'articolo 51 della legge 1° marzo 1886 gl'imponessa di presentare. Quella legge non fu per anche presentata; e se l'onorevole Imbriani farà la proposta di sollecitare il Governo a presentarla, io mi associerò ben volentieri alla sua domanda.

Venendo alla legge che è in discussione, posso assicurare l'onorevole Imbriani e la Camera che la Commissione si è attenuta strettamente alle prescrizioni della legge del 1° marzo 1886. Essa non ha concesso a nessun Comune di eccedere il limite triennale della sovrimposta se non eliminate dal bilancio tutte le spese facoltative, le quali non abbiano vincoli od impegni precedenti, stabilite quelle tasse che prescrive la legge 11 agosto 1870, allegato O, ossia la imposta sulle vetture, la tassa di esercizio, il dazio consumo, e poi una delle tasse prescritte dal decreto legislativo del 28 giugno 1866 e dalla legge del 1868 che sono le tasse sul bestiame, di famiglia, e sul valore locativo.

In questi termini la Commissione ha creduto di adempiere il suo compito; e credo che nessuno potrà imputarla di non aver osservato le norme che le prefiggeva la legge.

Al di là di tali norme essa non poteva trascorrere, senza ingiustizia e gravi danni eventuali per qualche Comune: e non credo che l'onorevole Imbriani voglia imputarla di non averle trasgredite, mostrandosi verso i Comuni più rigida ed inflessibile della legge stessa.

Ma non è neppure esatto il dire che la legge del marzo 1886 non abbia in qualche modo rat-

tenuto i Comuni dallo imporre eccessivi oneri ai contribuenti. Ricordo che l'anno scorso l'onorevole Cambray Digny, nel riferire alla Camera sul proposito, ha stabilito certi calcoli da cui risultava evidente, che l'eccedenza della sovrimposta non che essere accresciuta dopo il 1886 era diminuita di gran lunga. Io non ho presenti questi calcoli, ma se l'onorevole Imbriani vorrà consultare gli Atti parlamentari, troverà in un discorso dell'onorevole deputato che ho menzionato, le precise cifre dalle quali risulta che è diminuito di parecchie centinaia il numero dei Comuni che eccedono la sovrimposta.

Contuttociò la Commissione ha in parecchie relazioni, ed anche in questa che sta innanzi alla Camera, riconosciuto che anche quest'esame del Parlamento, fintanto che non siasi proceduto alla perequazione dei tributi, non è sufficiente. E conseguentemente io mi associo, anche in nome della Commissione, al desiderio espresso dall'onorevole sotto-segretario di Stato, che nelle sue prossime adunanze essa esamini largamente, e vegga quali altri mezzi possano esservi per diminuire sempre più cotesta eccedenza della sovrimposta che aggrava senza limite definito l'onere dei contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colajanni.

Colajanni. Prendo a discorrere per la seconda volta su questo argomento dei tributi locali perchè, se l'amico Imbriani si mostra tenerissimo degli interessi della proprietà fondiaria, dall'altro lato non è a dimenticarsi che sui contribuenti preme ancor di più il dazio di consumo e quella odiosa tassa del focatico.

Imbriani. Ma l'ho detto anch'io!

Colajanni. Sono dolente allora di essere intervenuto inopportuno in questa discussione. Mi pare però che sia meglio autorizzare l'imposizione dei centesimi addizionali piuttostochè ammettere il focatico, che eccita disordini e perturbazioni in tutta Italia.

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. I Comuni indicati nell'elenco che segue sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1891 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, od il limite legale, applicandola nello ammontare fissato per ciascun Comune nell'elenco medesimo. „

Si dia lettura dell'elenco.

Di San Giuseppe, segretario, legge.